



## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA IN AMBITO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020 E DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020

**CIG 68901446B2**

**CUP C99G16000780006**

#### PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Abruzzo, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del “*servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 e del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020*”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente <http://gare.regione.abruzzo.it/>, sul BURAT, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, in estratto, su n.2 quotidiani nazionali e n.2 a diffusione regionale.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è la Dott.ssa Elena Sico Dirigente *pro tempore* del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE della Regione Abruzzo.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Modello DGUE
- 4) Allegati 1 e 3 al DGUE;
- 5) Capitolato tecnico prestazionale
- 6) Schema offerta economica
- 7) Schema di contratto
- 8) Patto d’Integrità

## **Art. 1 Normativa applicabile**

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare è regolata da:

- norme di settore in materia di appalti pubblici e dalle norme comunitarie in materia di fondi strutturali ed in particolare:
  - Reg. (UE) 1303/2013;
  - Direttiva 2014/24/UE;
  - D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito anche denominato "Codice";
  - Linee Guida A.NA.C., applicabili all'appalto di cui trattasi;
- Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori;
- POR FESR 2014-2020 e relativi Allegati, reperibili alla pagina internet del sito istituzionale della Regione Abruzzo: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>;
- POR FSE 2014-2020 e relativi Allegati, reperibili alla pagina internet del sito istituzionale della Regione Abruzzo: <http://www.abruzzolavoro.eu/fse-2014-2020/il-programma-operativo/>;
- Piano unico di valutazione del POR FESR e PORFSE 2014-2020, approvati, rispettivamente, dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020" in data 25.05.2016 e dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020" in data 26.05.2016, reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione Abruzzo: <http://www.regione.abruzzo.it/content/piano-di-valutazione-del-por-fesr>;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014  
<http://www2.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=TRAnticorruzionePres&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&b=anticorr1>;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia

## **Art. 2 Prestazioni oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi riguardanti *le attività di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito POR FESR 2014-2020) e del Programma Operativo Regionale FSE Abruzzo 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014-2020)* approvati rispettivamente con la Decisione della Commissione Europea C(2015)5818 del 13 agosto 2015 e con la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, nonché gli impegni che l'Aggiudicatario deve assumere.

Lo scopo del servizio è quello di fornire ogni informazione necessaria e sufficiente a verificare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal POR FESR e dal POR FSE 2014- 2020, oltre a tutti quegli elementi, conoscitivi ed informativi, utili per identificare le problematiche che possono costituire impedimento all'ottimale ed efficace realizzazione dei predetti Programmi e per formulare proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto dagli artt. 54 e ss. del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

L'attività valutativa deve svolgersi in rispondenza e coerenza con il vigente "Piano di valutazione dei programmi operativi FESR e FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo"(di seguito "Piano di Valutazione") predisposto dalla Autorità di Gestione Unica FESR-FSE per l'Abruzzo, ai sensi degli artt. 54 e ss. ed in particolare dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato Regolamento (UE) N. 1303/2013 e approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, in data 25.05.2016, e dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020, in data 26.05.2016.

Il servizio oggetto di appalto ed i prodotti richiesti vengono illustrati, per la loro descrizione analitica, agli articoli del Capitolato tecnico prestazionale, ove si specificano, tra l'altro:

- a) i prodotti dell'attività di valutazione;
- b) le modalità di esecuzione dell'incarico;

c) le condizioni di espletamento dell'attività.

### **Art. 3 Importo a base di gara**

L'importo a base d'asta omnicomprensivo ammonta a € 1.000.000,00 IVA esclusa.

In caso di missione presso le sedi regionali e/o ministeriali o altre sedi, anche estere, non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, né rimborso, essendo il contratto omnicomprensivo delle spese a qualunque titolo sostenute. Di tale prescrizione, pertanto, il concorrente ne dovrà tenere conto nel momento della formulazione dell'offerta economica.

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. , trattandosi di un servizio di natura intellettuale, si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero ( € 0,0) , con conseguente non necessità di redazione del DUVRI, come previsto dall'art. 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010.

### **Art. 4 Durata del servizio e luogo di esecuzione della prestazione.**

La durata del servizio decorre dalla data di stipula del relativo contratto e termina il 31.12.2023.

**Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, l'Amministrazione Regionale, divenuta efficace l'aggiudicazione, si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza in quanto, la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto del presente appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la possibile perdita di finanziamenti comunitari.**

Le prestazioni contrattuali sono eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione Abruzzo e presso le sedi che ospitano riunioni ed incontri.

Eventuali proroghe del contratto stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura, sono ammesse, in conformità all'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

### **Art. 5 Soggetti ammessi in gara**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6, ovvero:

- a) operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società , anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico);
- c) oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice D.Lgs.50/2016, sono ammessi a partecipare alla Procedura alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 45, 49, 83 e 86 del Codice D.Lgs.50/2016, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

## **Art. 6 Requisiti di partecipazione**

### **6.1.Requisiti di capacità generale**

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b. l'assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
- c. non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. sussistenza delle cause di indipendenza rispetto ad ogni altro organo dei P.O. FESR e FSE(controllo, certificazione) nonché rispetto ai Beneficiari responsabili dell'avvio o dell'esecuzione delle operazioni.
- e. non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012);
- f. insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
- g. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- h. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

- i. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

## **6.2. Requisiti di idoneità - requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-professionale**

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- 1) **Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice:**  
**Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A.** per attività inerenti i servizi oggetto di appalto per i concorrenti alla gara se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia -.  
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- 2) **Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) e commi 4 lett. a) e 5 del Codice un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto del valore non inferiore ad euro 500.000,00 realizzato negli ultimi esercizi 2016-2015-2014.** L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di provare la richiesta della presente capacità economica può avvalersi di altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
**N.B.** Le ragioni che hanno indotto la Stazione Appaltante alla fissazione del suddetto fatturato minimo sono giustificate dal fatto che il servizio oggetto di appalto riguarda attività di alta specializzazione, necessitanti di un *expertise* di settore elevato, in considerazione delle attività connesse alla gestione dei fondi SIE e strutturali.
- 3) **Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 del Codice:**

### **GRUPPO DI LAVORO**

Per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto, gli offerenti dovranno garantire l'impiego di un insieme di professionalità, organizzate in un Gruppo di Lavoro, dotate di specifiche competenze di cui, **al minimo**, facciano parte:

- **n. 1 Coordinatore del Gruppo:** in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea magistrale e comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni presso Pubbliche Amministrazioni e/o strutture private in una o più delle seguenti materie: programmazione, progettazione, attuazione, gestione, controllo, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e

certificazione nell'ambito dei Fondi nazionali e dei Fondi europei diretti e indiretti, con particolare riferimento al FESR e/o FSE.

**Tale risorsa dovrà garantire un numero minimo di giornate annue pari a 30;**

- **n.3 Consulenti Senior:** in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea magistrale e comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni presso Pubbliche Amministrazioni e/o strutture private in una o più delle seguenti materie: programmazione, progettazione, attuazione, gestione, controllo, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e certificazione nell'ambito dei Fondi nazionali e dei Fondi europei diretti e indiretti con particolare riferimento al FESR e/o FSE.

**Il singolo consulente senior dovrà garantire un numero minimo di giornate annue pari a 60.**

- **n. 3 Consulenti Junior:** in possesso del diploma di laurea triennale o specialistica o laurea magistrale e comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni presso Pubbliche Amministrazioni e/o strutture private in una o più delle seguenti materie: selezione delle operazioni, attuazione, gestione, controllo e monitoraggio fisico e finanziario nell'ambito dei Fondi nazionali e dei Fondi europei diretti e indiretti, con particolare riferimento al FESR e/o FSE.

**Il singolo consulente junior dovrà garantire un numero minimo di giornate annue pari a 80.**

Nel suo complesso il Gruppo di Lavoro deve dimostrare che sono garantite le seguenti competenze/conoscenze in tema di:

- a) monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi europei e delle relative azioni di informazione e comunicazione;
- b) analisi dati e di processo;
- c) ricerca/analisi statistica ed economica;
- d) sistemi e metodologie di valutazione;
- e) sistemi informatici;
- f) lingua inglese.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa autorizzazione da parte dell'AdG unica FESR/FSE in esito a specifica richiesta motivata, è ammessa solo se i sostituti posseggono un curriculum analogo ovvero più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite.

L'offerente dovrà fornire le seguenti dichiarazioni riportate nell'Allegato 3 "Dichiarazione sostitutiva", ovvero:

- a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti in capo alle singole figure professionali richieste;
- b) dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a prestare l'attività per il servizio oggetto di appalto per l'intera durata del contratto, fatta salva la disciplina in materia di sostituzione dei membri del gruppo di lavoro, di cui all'allegato Capitolato prestazionale;
- c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da cui risulti l'indipendenza del Gruppo di Lavoro rispetto ad ogni altro organo dei P.O. FESR e FSE(controllo, certificazione) nonché rispetto ai Beneficiari responsabili dell'avvio o dell'esecuzione delle operazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito economico finanziario e tecnico professionale deve essere posseduto nel suo complesso.

## **Art. 7 - Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi alla composizione del GRUPPO DI LAVORO ed alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

**L'impresa ausiliaria dovrà compilare ed allegare il DGUE in busta A, per la parte che interessa ovvero per la dimostrazione dei requisiti contemplati agli artt. 80 e 89 del Codice.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**Dovrà inoltre essere acquisito e inserito nella busta "A" anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.**

Per tutto il resto si richiama l'applicazione integrale dell'art. 89 del Codice.

### **Art. 8 - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi**

Per il requisito relativo all'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti deve essere in possesso dell'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza);
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Il requisito relativo al fatturato annuo minimo richiesto per la partecipazione alla gara deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Per tutto quanto non disciplinato al presente articolo si rimanda all'art.48 del D.Lgs 50 del 2016.

Nell'ambito di un Raggruppamento, Consorzio, joint-venture o altro, tutti gli operatori economici devono compilare e fornire un proprio DGUE compilato per la parte che interessa.

### **Art. 9 Subappalto**

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare e, ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, la terna dei subappaltatori. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'art. 80.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

**In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni che intende subappaltare e indica espressamente la terna dei subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B Parte II del DGUE, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI.**

### **Art. 10 Chiarimenti**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

-per chiarimenti di natura tecnica prestazionale: [elena.sico@regione.abruzzo.it](mailto:elena.sico@regione.abruzzo.it)

-per chiarimenti di natura amministrativa: [livia.difiore@regione.abruzzo.it](mailto:livia.difiore@regione.abruzzo.it)

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione dedicata alla gara in oggetto sul sito della Regione Abruzzo <http://gare.regione.abruzzo.it>.

### **Art. 11. Cauzioni e garanzie richieste**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad **€ 20.000,00**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) mediante versamento in numerario, da effettuarsi presso un Istituto di Credito sul c/c di corrispondenza n. 36675 intestato a: REGIONE ABRUZZO - L'AQUILA - c/c n. 36675 "CONTO DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI" aperto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna- Istituto Capo Fila del servizio di Tesoreria della Regione Abruzzo - codice CAB n.3601 e ABI n.05387 – IBAN: IT34Z0538703601000000036675 da produrre in originale. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Amministrazione dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

**N.B. Deve essere inoltre allegato "l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario".**

- b) da una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) dovrà, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, riguardare, ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

**Prevedere espressamente:**

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 ”.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, **nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.**

**In tali casi va prodotta la relativa certificazione.**

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente

può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

**Art. 12. Pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione**

Gli operatori economici partecipanti alla presente gara sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi secondo le modalità precisate nel sito dell’ANAC .

**Art. 13. Modalità di presentazione delle offerte.**

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano o per tramite Corriere autorizzato entro le ore 13:00 del giorno indicato nel bando di gara al seguente indirizzo:

**GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO - SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI SERVIZI E ACQUISTI – VIA LEONARDO DA VINCI N. 6 – L’AQUILA**

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi presso l’indirizzo del Servizio regionale sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione - ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura:

**NON APRIRE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa del programma operativo regionale FESR 2014-2020 e del programma operativo regionale FSE 2014-2020” — CIG 68901446B2 CUP C99G16000780006**

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno n. 3 buste, chiuse e debitamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

**BUSTA A - Documentazione amministrativa;**

**BUSTA B - Offerta tecnica;**

**BUSTA C - Offerta economica**

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

#### **Art.14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa**

Nella busta A – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti:

**1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** – redatta secondo il modello di cui **all'Allegato 1** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Il concorrente, nella domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì dichiarare:

- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

e altresì:

- indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indicare le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

**Se il concorrente ricorre all'istituto dell'avvalimento allega:**

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- in originale o copia autentica il contratto in virtù' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- DGUE e PASSOE ausiliaria.

**2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii - redatta utilizzando il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE (Allegato 2)** di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 con la quale il concorrente attesta di:

- **non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice;**

Per i casi di cui all'art. 110, commi 3 e 5, del Codice si rimanda all'applicazione integrale delle disposizioni ivi contemplate.

In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni che intende subappaltare e indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano ed allegano in busta A il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B Parte II, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI.

**In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà compilare ed allegare in busta A il DGUE, per la parte che interessa ovvero per la dimostrazione dei requisiti contemplati agli artt. 80 e 89 del Codice**

Si richiama, inoltre, il comunicato dell'ANAC del 26 ottobre 2016, in virtù del quale è stato chiarito che - in caso di utilizzo del DGUE - "La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti" essendo tale obbligo in capo eventualmente al primo e secondo concorrente in graduatoria per le verifiche da parte della stazione appaltante".

- **Di essere in possesso dei requisiti di idoneità e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di partecipazione alla presente gara,**

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE:

- le attestazioni di cui al presente paragrafo, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, **utilizzando ciascuno il DGUE;**
- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;

**3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui **all'Allegato 3**, con la quale il concorrente, ovvero i soggetti che partecipano in forma raggruppata di qualsiasi genere (raggruppamento non formalmente costituito, consorzio, consorziata, ecc) dichiara:

- che nei confronti dei soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
- che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. Black List di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. Black list ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
  - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP - *I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;* in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, **anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.**
5. Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria, **con allegata** la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, **concernente l'impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto.**  
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice;
6. **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara** a favore dell'ANAC;
7. **disciplinare di gara**, sottoscritto per accettazione in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o suo procuratore;
8. **schema di contratto con allegato patto d'integrità**, sottoscritto per accettazione in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o suo procuratore;

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA:**

##### **Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
-

**Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati

**Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**  
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice

**Art. 15. Contenuto della Busta B - Offerta tecnico-organizzativa**

La **Busta B** – *Offerta tecnica*, deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara:

**1. una relazione tecnica** contenente la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto previsto e richiesto nel Capitolato Tecnico, in modo completo e dettagliato, e rispondente ai criteri di valutazione delle offerte.

La relazione tecnica dovrà:

- a) essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere contenuta entro le 35 pagine;
- b) contenere una breve presentazione della Società concorrente;
- c) dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola.

**2. Organigramma del Gruppo di Lavoro finale** proposto che dovrà indicare:

- le singole figure professionali con dettaglio dei ruoli affidati e delle attività da svolgere in coerenza con gli obiettivi dell'appalto;
- eventuali figure professionali aggiuntive a quelle minime richieste per la partecipazione alla gara con dettaglio, per ognuna, del ruolo/compito da svolgere, del relativo curriculum vitae dal quale si possano evincere il titolo/titoli di studio posseduti, l'esperienza maturata indicando il settore, la materia e l'ambito dell'attività svolta; infine il numero delle giornate uomo per l'intera durata contrattuale;
- le giornate uomo complessive per singola figura professionale dell'intero Gruppo di Lavoro finale proposto con sezione dedicata ad eventuali giornate aggiuntive proposte rispetto a quelle minime richieste nel presente disciplinare.

**3. Proposta formativa** aggiuntiva a quella richiesta

**4. Il Capitolato tecnico prestazionale**, sottoscritto per accettazione in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o suo procuratore. Nel caso di RTI da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo; nel caso RTI formalmente costituito dal legale rappresentante della società mandataria.

E' esclusivo onere del Concorrente, al fine di vedersi attribuito il conseguente punteggio, presentare documentazione chiara, precisa e concordante in tutti i suoi aspetti.

Eventuali ambiguità e non chiarezze non obbligano la Commissione Giudicatrice ad acquisire chiarimenti e precisazioni. Si segnala, inoltre, che i singoli aspetti delle proposte saranno valutati con riferimento ad un solo fattore di valutazione, onde si sconsiglia la ripetitività e sovrabbondanza, o la presentazione di contenuti non strettamente attinenti all'oggetto di valutazione.

**L'offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

**Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta in calce da tutti i soggetti/legali rappresentanti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/altro.**

**L'offerta tecnica non deve, a pena di esclusione, contenere riferimenti di natura economica.**

#### **Art. 16. Contenuto della Busta C - Offerta economica**

Nella **Busta "C – Offerta economica"** deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica secondo il modello predisposto da questa Amministrazione e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera, IVA esclusa;
- b) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa;
- c) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.
- d) costo giornata uomo per singola professionalità

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

**L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;** nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della offerta tecnica.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **Art. 17. Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo assegnabile
Offerta Tecnica (Qualità)	70
Offerta Economica (Prezzo)	30
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 77, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

**I) Offerta Tecnica punti: 70**

Criterio	Punteggio	Sub-criterio	Sub-peso
<b>A. Qualità della Proposta progettuale</b>	<b>Max 30</b>	Sintesi ed esaustività della proposta progettuale rispetto alle attività oggetto dell'appalto ed alla complessiva attività di valutazione richiesta	<b>15</b>
		Qualità delle metodologie e degli strumenti proposti per le attività di valutazione riguardo a: - analisi dello stato di avanzamento dei Programmi, rilevazione di eventuali criticità; - monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei Programmi; - verifica degli obiettivi dei singoli interventi e degli obiettivi generali dei P.O. (es: indicatori di risultato)	<b>10</b>
		Grado di innovatività degli strumenti di diffusione dei risultati dell'attività di valutazione (strumentazione software; banche dati; piattaforme web e ulteriore strumentazione utile alle attività oggetto dell'appalto)	<b>5</b>
<b>B. Organizzazione Gruppo di Lavoro</b>	<b>Max 15</b>	Qualità dell'organizzazione complessiva del gruppo di lavoro, avuto riguardo alla coerenza dei ruoli e compiti affidati ai singoli componenti in relazione ai profili e alle specifiche competenze richieste per la realizzazione delle attività oggetto di appalto	<b>15</b>

<b>C. Professionalità e giornate aggiuntive</b>	<b>Max 23</b>	Numero delle figure professionali aggiuntive rispetto al gruppo di lavoro minimo richiesto per la partecipazione <b>che dovranno risultare coerenti e funzionali rispetto agli obiettivi dell'appalto</b>	<b>10</b>
		Ulteriori giornate/uomo in capo ai componenti il gruppo minimo di lavoro (con riferimento all'intero periodo contrattuale) e giornate in capo alle figure professionali aggiuntive	<b>8</b>
		Offerta formativa aggiuntiva in termini di numero di giornate rispetto al numero minimo previsto con <b>descrizione dei contenuti, articolazione e modalità di erogazione, in ogni caso coerenti con l'oggetto dell'appalto</b>	<b>5</b>
<b>D. Servizi aggiuntivi</b>	<b>Max 2</b>	Per ottimizzare l'obiettivo del servizio oggetto di appalto	<b>2</b>
<b>Totale A,B, C,D</b>			<b>70</b>

### **Motivazioni dei criteri utilizzati**

- A.** Sarà valutata l'offerta nel suo complesso sotto il profilo della qualità e completezza (affinché tutte le necessità valutative oggetto del servizio siano adeguatamente assicurate). Saranno valutate le metodologie utilizzate dal valutatore per le attività di valutazione in riferimento alle necessità valutative delle azioni contenute nel POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020 nel loro complesso ed in riferimento agli strumenti di analisi, monitoraggio e verifica degli obiettivi. Si valuterà infine il grado di innovatività degli strumenti di diffusione dei risultati proposti;
- B.** la qualità del gruppo di lavoro sarà valutata in base alla composizione del gruppo di lavoro, alla coerenza e ripartizione dei ruoli ed agli apporti delle singole figure professionali;
- C.** le risorse e giornate/uomo aggiuntive saranno valutate rispetto ai requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico;
- D.** sarà valutato il/i servizi aggiuntivi migliorativi

La valutazione della qualità dell'offerta tecnica sarà svolta, con apposite e dettagliate motivazioni, dalla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 del Codice, dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, sulla base della seguente griglia con l'attribuzione, per ogni criterio, di un coefficiente numerico da 0 ad 1 coerente con le motivazioni per ogni giudizio.

Scala di valutazione	Coefficiente
<p><b>Ottimo</b></p> <p><u>Descrizione:</u></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti tutti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza</p>	1
<p><b>Buono</b></p> <p><u>Descrizione:</u></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,8
<p><b>Sufficiente</b></p> <p><u>Descrizione:</u></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,6
<p><b>Parzialmente adeguato</b></p> <p><u>Descrizione:</u></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,4
<p><b>Insufficiente</b></p> <p><u>Descrizione:</u></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0,2
<p><b>Non valutabile</b></p> <p><u>Descrizione:</u> Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0

**Clausola di sbarramento:** La proposta tecnica che non conseguirà un punteggio minimo pari a **punti 35/70** sarà esclusa dal prosieguo della procedura di gara poiché non ritenuta sufficientemente adeguata.

## **II) Offerta Economica punti: 30**

Il punteggio da assegnare per l'offerta economica è in base al prezzo offerto con la seguente formula :

**Punteggio offerta in esame = 30 x (Prezzo minimo offerto / Prezzo offerta in esame)**

### **Art. 18 Verifica di anomalia delle offerte**

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell'art. 97 del Codice e nel rispetto delle condizioni ivi previste attraverso la seguente procedura:

- a)** si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b)** si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c)** il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d)** potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e)** verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

### **Art. 19. Operazioni di gara**

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica di gara, per l'apertura della Busta A e verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo presso la sede della Regione Abruzzo, **Servizio Gestione beni mobili servizi e Acquisti - sita in L'Aquila - Via Leonardo Da Vinci, n. 6 - Piano I corpo B (sala gara) il giorno e l'ora indicati nel bando di gara**; vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della regione Abruzzo <http://gare.regione.abruzzo.it> fino al giorno antecedente la data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, nella prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà:

1. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
2. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

3. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
4. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

### **SOCORSO ISTRUTTORIO.**

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, si applica l'art. 83, co.9, del Codice, in base al quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore dell'appalto.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il valore della sanzione è stabilito nella misura pari **ad € 1.000**.

Ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Delle risultanze del procedimento di soccorso istruttorio si darà notizia in seduta pubblica, all'uopo comunicata sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA.**

Nella successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della sola presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In successive sedute riservate, la Commissione giudicatrice all'uopo nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri di cui al presente disciplinare di gara.

La Commissione giudicatrice redigerà appositi e specifici verbali per singola seduta.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Nella medesima seduta la Commissione procederà all'assegnazione del punteggio economico sulla base della formula del prezzo di cui al prec. articolo ed attribuirà i punteggi finali complessivi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, si provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In caso di esclusioni, la stazione appaltante procede all'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice, inoltre, applica la formula per l'individuazione dell'offerta anomala e, qualora l'offerta risulti sospettata di anomalia, ne dà comunicazione al RUP per la successiva verifica congiunta.

Al termine delle operazioni di verifica sul sospetto di anomalia sarà redatto apposito verbale e, dell'esito, si procederà, in seduta pubblica, a darne comunicazione ai concorrenti unitamente alla graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice trasmetterà all'Organo competente la proposta di aggiudicazione della gara per la relativa approvazione.

#### **Art. 20 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

#### **Art. 21 Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

È facoltà dell'amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, la stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 22 Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta.

#### **Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico le cui spese sono a carico dell'aggiudicatario.**

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione presso uno studio notarile, a scelta dell'aggiudicatario, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà, tra l'altro, all'incameramento della cauzione provvisoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali a qualunque titolo dovuti nonché, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016 del M.I.T., le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria

#### **Art. 23 Modifiche del contratto in corso di esecuzione e proroghe.**

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Eventuali proroghe del contratto stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura, sono ammesse, in conformità all'art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

**Art. 24 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di L'Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 25 Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità e nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.